



ATTO CAMERA N.1930
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024,
n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime
critiche di interesse strategico

Audizione

Commissione X
(Attività Produttive, Commercio e Turismo)

Camera dei Deputati

4 luglio 2024

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

Coordinatore *Armando Zambrano*

Segretario *Sabrina Diamanti*

**Consigli Nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni aderenti a RPT e
Presidenti**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI – *Massimo Crusi***

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E
DEI FISICI – *Nausicaa Orlandi***

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI – *Mauro Uniformi***

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI – *Paolo Biscaro***

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI – *Francesco Violo*

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – *Angelo Domenico Perrini*

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI – *Mario Braga***

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – *Giovanni Esposito***

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI – *Laura Mongiello***

Documento elaborato con il contributo del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG).

PREMESSA

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche è un'associazione tra enti pubblici, in particolare i *Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dei Geologi, dei Tecnologi Alimentari, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici*, operante da oltre dieci anni in rappresentanza degli enti associati, che comprendono circa seicentomila professionisti, impegnati in tanti e diversi settori dell'economia e per questo al centro di attività essenziali allo sviluppo del sistema paese.

Ringrazia la Commissione ed il Presidente per l'opportunità di poter esprimere le proprie considerazioni sul DL 84/2024.

OSSERVAZIONI AL DECRETO-LEGGE N. 84 DEL 25 GIUGNO 2024

Rappresenta sicuramente un fatto positivo l'obiettivo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 di rispettare i tempi imposti dal Critical Raw Materials Act (CRMA), divenuto cogente dal mese di maggio 2024, riportando allo Stato le competenze precedentemente trasferite alle Regioni a seguito della loro istituzione e relative alle autorizzazioni e concessioni alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo delle materie prime strategiche, così da rafforzare da una parte le diverse fasi della catena del valore di approvvigionamento delle stesse, ma anche per accelerare i programmi di ricerca e valutazione delle possibili riserve e semplificare le procedure amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni delle attività minerarie, sempre nel rispetto dell'ambiente.

Questo però vale solo per i progetti valutati come strategici dalla Commissione UE e sui quali il CITE si pronuncia favorevolmente, mentre tutti gli altri progetti, che non hanno ricevuto tale valutazione, continuano ad essere di competenza delle Regioni. Per cui una forma di semplificazione si ritiene opportuno anche ai progetti che non ricadono tra quelli strategici.

Va inoltre premessa una considerazione generale sul sistema minerario italiano, poiché a seguito dell'abbandono delle attività minerarie per questioni prettamente economiche, favorendo quindi l'importazione da Paesi terzi, ma anche ambientali e sociali, lasciando che la trasformazione delle materie prime, specie quelle critiche e strategiche, nell'ambito della globalizzazione fossero lavorate in Paesi in via di sviluppo, si è progressivamente fermata in Italia la ricerca e le innovazioni tecnologiche, determinando un vuoto di conoscenza che dovrà essere prontamente colmato attraverso un intervento diretto del Governo affinché i Dipartimenti di Geologia e Ingegneria riprendano gli insegnamenti di giacimenti minerari. Rete delle Professioni Tecniche ritiene questo necessario al fine di recuperare il "know how" scientifico ed industriale necessario per la preparazione di un gruppo di esperti necessari per lo sforzo minerario che deve affrontare il paese.

Detto ciò, con riguardo agli articoli del decreto-legge si evidenzia quanto segue.

Articolo 6. (Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

Considerati i compiti assegnati al Comitato Tecnico (Art.1, co.1) e la prevista composizione (Art. 1, co. 5), che al netto delle figure dirigenziali e a funzionari ministeriali del MIMIT, del MASE e del MEF, appare ristretta ad un solo rappresentante tecnico individuato in un rappresentante di ISPRA, si chiede che venga presa in considerazione anche le componente professionali con esperienze dirette e competenti nelle materie interessate dal provvedimento, che, con le loro rappresentanze istituzionali, sicuramente sono in grado di dare il loro fattivo contributo:

1. nella predisposizione del Piano nazionale delle materie prime, comprese le azioni da intraprendere e i finanziamenti da prevedere;
2. nel monitoraggio tecnico e strategico della catena di approvvigionamento delle MPC&S;
3. nel valutare e proporre al CITE l'aggiornamento della lista europea delle MPC&S;
4. nell'orientamento, valutazione e facilitazione dei progetti da parte dei promotori, soprattutto nelle fasi della catena del valore e cioè nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclo dei materiali critici e strategici.

Articolo 7. (Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

Valutando favorevolmente che per ottenere un permesso di ricerca per materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e

ciò significa accelerare sui tempi amministrativi per il successivo rilascio della eventuale concessione mineraria, la ricerca ovvero la prospezione mineraria ai fini della valutazione del potenziale economico del giacimento ha necessità non solo di quanto elencato dalla lett. a) alla lett. h) del co.1 dell'Art. 7, ma va integrata per quanto riguarda la lett. b) inserendo dopo "preparazione (o meglio produzione) di carte geologiche" la parola "geomorfologiche" e dopo "di dettaglio" la parola "supportate". La lett. c) va interamente sostituita con la seguente: "Effettuazione di campagne geochimiche e minerarie mediante la raccolta di campioni rappresentativi in sottosuolo e in superficie, nelle strutture di deposito dismesse e abbandonate dei siti minerari censiti". Inoltre, alla lett. d) al posto di "tunnel" va riportato "sotterraneo", indicando in tal modo un ambito più generale e completo.

Si osserva, infine, che per una accurata valutazione della riserva non bastano le prospezioni geofisiche non invasive, ma è indispensabile tarare le ipotesi giacimentologiche attraverso l'esecuzione di trincee esplorative e/o un congruo numero di sondaggi.

Articolo 10. (Programma nazionale di esplorazione)

Considerate le finalità del Programma nazionale di esplorazione, al co.4 viene prevista la possibilità che ISPRA – Servizio Geologico Nazionale possa avvalersi di competenze esterne, a dimostrazione che il personale tecnico qualificato interno potrebbe essere insufficiente come numero per mantenere fede ai tempi indicati dal CRM-Act. Riteniamo, pertanto, necessario attingere tale personale qualificato esterno dagli Albi professionali di tecnici competenti in materia mineraria e a tal fine e per quanto indicato all'Art. 7, si ritiene altresì utile considerare la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni di collaborazione tra ISPRA e i Consigli Nazionali dei professionisti tecnici competenti in materia mineraria, nell'interesse generale dei principi contenuti nel decreto-legge in trattazione.